

COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA

Interventi urgenti in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito in data 26 dicembre 2018, il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania.

Sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari o chirografari ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 566 del 28 dicembre 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019 n. 1).

Informativa in merito alla sospensione e alla dilazione del pagamento degli interessi non moratori.

Con delibera del **Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018** (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 02 gennaio 2019, n. 1) è stato dichiarato lo stato d'emergenza per 12 mesi in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito in data 26 dicembre 2018, il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania.

In attuazione di tale delibera, è stata emanata l'**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 566 del 28 dicembre 2018** (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019 n. 1) che all'art. 4, in ragione del grave disagio socio-economico derivante dal suddetto evento, che costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c., prevede per i soggetti titolari di mutui o finanziamenti relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli Istituti di credito e bancari la sospensione delle rate dei medesimi finanziamenti fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre **la data di cessazione dello stato di emergenza (28 dicembre 2019), optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.**

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate o della sola quota capitale deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulla scorta di tale Ordinanza, la cui operatività la nostra Società ha inteso estendere anche ai contratti di locazione finanziaria, vengono offerte al Cliente - a seconda dell'opzione esercitata - le seguenti possibilità:

– **nel caso di richiesta di sospensione dell'intero canone:** il rimborso dei canoni riprenderà dalla fine della sospensione con conseguente allungamento del contratto di locazione finanziaria per una durata pari a quella della sospensione stessa. Il pagamento degli **interessi non moratori** in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso leasing pattuito contrattualmente) verrà **dilazionato** nei canoni residui, a partire dal primo canone successivo alla ripresa dell'ammortamento. Pertanto i canoni residui verranno rideterminati al tasso leasing vigente all'atto della sospensione, garantendo comunque il mantenimento di tutte le condizioni contrattuali.

– **nel caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale:** per tutti i canoni compresi nella sospensione, il Cliente richiedente la sospensione pagherà, alle scadenze originarie, la sola quota interessi in misura pari agli interessi relativi al primo canone sospeso. Il rimborso dei canoni riprenderà dalla fine della sospensione con conseguente allungamento del contratto di locazione finanziaria per una durata pari a quella della sospensione stessa. I canoni residui verranno rideterminati al tasso leasing vigente all'atto della sospensione, garantendo comunque il mantenimento di tutte le condizioni contrattuali.

Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il **13 marzo 2019**.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Il mancato pagamento dei canoni nel periodo di sospensione è esente dall'obbligo di pagamento degli interessi moratori contrattualmente previsti. **Nel periodo di sospensione matureranno comunque gli interessi**

corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell'opzione scelta.

Per il resto, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di locazione finanziaria, non incompatibili con i contenuti della presente.

Nessuna altra variazione verrà apportata al contratto di locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo a valere su quest'ultimo.

Con l'occasione precisiamo che qualora il contratto di locazione finanziaria in oggetto sia nella fase di erogazione a fronte di Stati Avanzamento Lavori, durante la fase di sospensione dei pagamenti non sarà possibile procedere a ulteriori erogazioni.

La sospensione dei pagamenti, nelle modalità sopra citate, sarà effettuata su richiesta scritta per i contratti di locazione finanziaria intestati a Soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato all'emergenza. Per poter accedere al beneficio della sospensione, i Clienti interessati si possono rivolgere alla propria Filiale UBI Banca, che darà indicazioni per compilare la richiesta di ammissione e il contratto di sospensione. Tali moduli dovranno essere sottoscritti da parte di tutti i cointestatari e garanti del contratto di locazione finanziaria.

I Clienti che procedono con la richiesta di sospensione sono tenuti ad accompagnare la predetta con un'autocertificazione del danno subito, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

* * *

Nel segnalare che presso la propria Filiale UBI Banca gli eventuali Clienti interessati potranno richiedere ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Distinti saluti.

UBI Leasing S.p.a.